



COMUNE DI DAVERIO
Provincia di Varese

**CRITERI DI DISCIPLINA DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 in data ... 24/12/2025

SOMMARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	13
ART. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	13
ART. 2 Destinatari	13
ART. 3 Gruppo di lavoro	14
ART. 4 Limite soggettivo dell'incentivo	14
ART. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	15
ART. 6 Centrali di committenza	15
ART. 7 Quota del 20 per cento	15
CAPO II INCENTIVO PER LAVORI	17
ART. 8 Graduazione della misura incentivante	17
ART. 9 Disciplina delle varianti	17
ART. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	17
CAPO III INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	19
ART. 11 Graduazione della misura incentivante	19
ART. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	19
CAPO IV NORME COMUNI.....	21
ART. 13 Principi in materia di valutazione.....	21
ART. 14 Attività articolate e singole.....	21
ART. 15 Assegnazioni coincidenti di più attività	21
ART. 16 Attività del personale dirigenziale.....	21
ART. 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione	22
ART. 18 Liquidazione dell'incentivo	23
ART. 19 Disposizioni transitorie e finali	23

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, del presente atto relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal presente atto. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7 per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e al presente atto.

ART. 2 **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al d.lgs. n. 36/2023.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico di progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

ART. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua, con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa o gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo, riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnato, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate con provvedimento del responsabile competente, dando conto delle esigenze sopralluogo. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti a cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.
6. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal d.lgs. n. 36/2023, detto limite è aumentato del 15%.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente atto:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a euro 25.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 50.000,00;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 36/2023 a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente atto non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

ART. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente atto.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

ART. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
 - fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del presente atto, la quota parte di prestazioni non svolte dal personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma è in ogni caso utilizzata per:

- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II **INCENTIVO PER LAVORI**

ART. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 25.000,00 (soglia minima prevista) a euro 500.000,00	percentuale del 2%
da euro 500.000,01 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1%

ART. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
RUP e collaboratori	45 %
Programmazione della spesa per investimenti	3 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3 %
Redazione del progetto esecutivo	3 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3 %
Predisposizione dei documenti di gara	8 %

Direzione dei lavori e relativo ufficio	3 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3 %
Collaudo tecnico-amministrativo o regolare esecuzione	8 %
Collaudo statico	8 %
Coordinamento dei flussi informativi	8 %
Totale	100,00 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III **INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

ART. 11 **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da euro 50.000,00 (soglia minima prevista) a euro 140.000,00	percentuale del 2 %
da euro 140.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1 %
Forniture	
da euro 50.000,00 (soglia minima prevista) a euro 140.000,00	percentuale del 2 %
da euro 140.000,01 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 12 **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
RUP e collaboratori	45 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Redazione del progetto (livello unico)	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5 %
Predisposizione dei documenti di gara	7 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8 %
Verifica di conformità o regolare esecuzione	8 %

	Totale	100,00 %
--	--------	----------

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV **NORME COMUNI**

ART. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario Comunale e all'OIV/Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

ART. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 16, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente atto.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art.

147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Responsabile del Servizio Finanziario o, nel caso in cui questi sia l'interessato, dal Responsabile del Servizio Tecnico, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario o, nel caso in cui questi sia l'interessato, dal Responsabile del Servizio Tecnico, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, comma 3.

ART. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione

1. Qualora, durante le procedure per l'affidamento di lavori, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non è corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 5.
3. Qualora, in fase di realizzazione dell'opera, non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 5.
4. Qualora, durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

ART. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e ai relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predisponde una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

ART. 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente atto entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto comunale per l'efficacia dei regolamenti e sostituisce il precedente regolamento attuativo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure che abbiano avuto avvio dal 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023.